

N. 07907/2014 REG.PROV.PRES.

N. 11501/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11501 del 1999, proposto da:
D'Aniello Felice, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Foletto, Silvano
Ciscato, con domicilio eletto presso Fernando Grassi in Roma, v.le Carso, 14;

contro

Ministero della Sanita', rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno,
Ministero della Difesa;

per l'annullamento

del provvedimento del decreto 28.4.98: requisiti psicofisici minimi per il rilascio e
rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso dif. pers.-ric. perv. dal tar
Veneto con dec. del cs sez. IV n. 1276/99

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 2 settembre 1999;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle
Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Ritenuto che ai sensi dell'art. 83, comma 1, cod.proc.amm., ciascuna delle parti
sopporta le proprie spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso in epigrafe.

La parte ricorrente potrà manifestare la sussistenza dell'interesse secondo le
modalità di cui al comma 2 del citato art. 1 dell'allegato 3 (Norme Transitorie).

Spese compensate.

Così deciso in Roma il giorno 16 aprile 2014.

Il Presidente
Silvio Ignazio Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)